

COMUNE DI LIERNA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DI
ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA
DI SOGGIORNO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 14.11.2017

Indice:

- Art. 1 - PRINCIPI GENERALI
- Art. 2 - ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO
- Art. 3 - FINALITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 4 - ENTITÀ DELL'IMPOSTA
- Art. 5 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA
- Art. 6 - ESENZIONI.
- Art. 7 - OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA
- Art. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO.
- Art. 9 - ACCERTAMENTI
- Art. 10 - SANZIONI
- Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA
- Art. 12 - RIMBORSI
- Art. 13 - CONTENZIOSO
- Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI
- Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno.

ART. 2 ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

a) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.l gs. 23/2011, come da seguente tabella:

Altre strutture	Strutture alberghiere
€ 0,90 – a persona per pernottamento	€ 0,90 – a persona per pernottamento

b) Il periodo di applicazione dell'imposta è annuale.

c) L'imposta è a carico di coloro che alloggiano a pagamento nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di LIERNA, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23. L'imposta è determinata per persona e per pernottamento nelle strutture ricettive di cui al seguente punto d).

d) Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere e non alberghiere che offrono alloggio, così come meglio individuare dalla L.R. n. 27 del 1 ottobre 2015.

e) Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

ART. 3 FINALITA' DELL'IMPOSTA

Il Comune riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale. Disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Lierna.

Il gettito è esclusivamente destinato ad interventi, promossi dall'Amministrazione Comunale, nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Il dettaglio dell'utilizzo dell'imposta di soggiorno verrà evidenziato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito allegato al rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce.

ART. 4 ENTITA' DELL'IMPOSTA

Le variazioni di tariffe dell'imposta di soggiorno, istituita a favore del Comune di Lierna, verranno proposte in Consiglio comunale da parte della Giunta.

ART. 5 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

- a) È soggetto passivo d'imposta chiunque pernotti presso le strutture indicate all'art. 2 **punti d) ed e)** del presente regolamento.
- b) L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture nella misura stabilita.
- c) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta; il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi di cui all'art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- d) La dichiarazione al Comune dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello a cui si riferisce, tramite l'apposito portale all'indirizzo <http://lierna.imposta-soggiorno.it/>

ART. 6 ESENZIONI

Il Comune, nel riconoscimento dell'importanza strategica per il suo territorio dello sviluppo dell'attività turistica, intende utilizzare una modulazione nell'applicazione dell'imposta.

Sono esenti dal pagamento:

- a – minori sino al compimento del quattordicesimo anno età;
- b – portatori di handicap *NON AUTOSUFFICIENTI CON IDONEA CERTIFICAZIONE SANITARIA (ARTT. 47 E 49 D.P.R. 445/2000)* ed il loro accompagnatore, nella misura massima di un accompagnatore per ogni disabile;
- c – nuclei famigliari: oltre alle eventuali esenzioni per figli sino ai QUATTORDICI anni, si applica l'imposta sino ad una massimo di QUATTRO componenti indipendentemente dal numero complessivo dei componenti familiari;
- d – residenti di Lierna.

L'imposta non si applica a partire dall'ottavo giorno, per pernottamenti nella stessa struttura di sette notti consecutive.

È fatta salva la facoltà per il Comune di concedere specifiche ed ulteriori esenzioni all'imposta di soggiorno, nonché di prevedere la sospensione del pagamento dell'imposta stessa **nel periodo di sua applicazione**, ovvero una sua maggiorazione stagionale, fermo restando i limiti massimi stabiliti dalla Legge n. 23 del 14/3/2011.

ART. 7 OBBLIGHI PER IL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno. I gestori hanno l'obbligo di presentare mensilmente una dichiarazione al Comune di Lierna secondo quanto prescritto all'art. 5 del presente regolamento.

La dichiarazione è trasmessa al comune di Lierna in via telematica entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. Tale comunicazione dovrà indicare il numero di coloro che hanno

pernottato presso la struttura nel corso del mese di riferimento, il numero di notti imponibili e totali, oltre al numero di soggetti esenti in base al precedente art. 6 e gli estremi del versamento di cui al successivo art. 8.

Per ogni esenzione, i gestori delle strutture dovranno conservare la relativa documentazione, che potrà essere richiesta per controllo dal Comune.

Solo in caso di impossibilità di utilizzo del portale (<http://lierna.imposta-soggiorno.it/>) è data la possibilità di redigere in forma cartacea la dichiarazione di cui sopra e di consegnarla manualmente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Lierna.

I gestori delle strutture ricettive sono considerati responsabili del pagamento dell'imposta ai sensi dell'art. 64 c. 3 del D.P.R. n. 600/1973.

ART. 8 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'imposta dovrà avvenire entro il 15 del mese successivo a quello per il quale si è effettuata la dichiarazione. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante versamento sul conto corrente di Tesoreria pubblicato sul sito del Comune di Lierna.

Il versamento dovrà contenere la causale "IdS MESE/ANNO + Nome della Struttura (come registrato nel portale) + Dati catastali (Foglio, Mappale e Subalterno)". Inoltre dovrà essere indicato il riferimento bancario dell'operazione.

ART. 9 ACCERTAMENTI

Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 7.

Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il Comune, ove è possibile, previa richiesta ai competenti Uffici Pubblici di notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive con esenzione di spese, diritti può:

- Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
- Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.
- Effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale.

ART. 10 SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 471; 472; 473 e dalla Decisione Quadro del Consiglio dell'UE (2005/214/GAI) concernente il reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione Europea, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.

Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del tributo, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 471/97. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del D.lgs. 472/97.

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione di cui all'art. 8 comma 2, alle prescritte scadenze da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di irrogazione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all' art. 6, da parte del Gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. 267/2000. Al procedimento di erogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 689/81.

Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

ART. 11 RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

ART. 12 RIMBORSI

Il rimborso può essere richiesto entro il termine di anni 5 (cinque) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Sulle somme da rimborsare si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari od inferiori a €. 10,00 (euro dieci).

ART. 13 CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D.lgs. 546/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.

ART. 15 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 30.12.2017.